

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1113 del 05/03/2018
Oggetto	FC07T0077. RINNOVO SENZA MODIFICHE DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE CESUOLA IN COMUNE DI CESENA (FC). RICHIEDENTI: ONOFRI GINO, ONOFRI DANIELA, DALLA TORRE MARIA ROSA, DALLA TORRE MARIA PIA, DALLA TORRE MAURIZIO, ONOFRI ANNA MARIA, ONOFRI MARIA LUISA, ONOFRI MARIA PAOLA, ONOFRI LAURA, ONOFRI FEDERICO, LUPONE VANDA. USO: GIARDINO, PORZIONE DI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE E SCARICO DI ACQUE BIANCHE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1175 del 05/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque MARZO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena**

---

**OGGETTO: RINNOVO SENZA MODIFICHE DELLA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE CESUOLA IN COMUNE DI CESENA (FC)  
RICHIEDENTI: ONOFRI GINO, ONOFRI DANIELA, DALLA TORRE MARIA ROSA, DALLA TORRE MARIA PIA, DALLA TORRE MAURIZIO, ONOFRI ANNA MARIA, ONOFRI MARIA LUISA, ONOFRI MARIA PAOLA, ONOFRI LAURA, ONOFRI FEDERICO, LUPONE VANDA  
USO: GIARDINO, PORZIONE DI FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE E SCARICO DI ACQUE BIANCHE  
PRATICA FC07T0077**

**IL DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esiguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

**VISTE** in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Forlì Cesena prot. n. 68886/146 del 14/9/2006 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29 ottobre 2015 n.1622;
- il Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente;

#### **PRESO ATTO:**

che con istanza, completa degli allegati tecnici, pervenuta in data 29/12/2016 e registrata al protocollo con PGFC/2016/18841 in pari data, i Sig. **Onofri Gino** (C.F. NFRGNI28C24C573V), **Onofri Daniela** (C.F. NFRDNL62C62H501Q), **Onofri Marco** (C.F. NFRMRC63R13 H501F), residenti in comune di Roma (RM), **Dalla Torre Anna Rosa** (C.F. DLLNRS54S46C573I), **Dalla Torre Mariapia** (C.F. DLLMRP53M65C573J), **Dalla Torre Maurizio** (C.F. DLLMRZ58A13C573W) eredi di **Onofri Guerrina** (C.F. NFRGRN16B51C573W), **Onofri Anna Maria** (C.F. NFRNMR53C45C573S), **Onofri Maria Luisa** (C.F. NFRMLS42C47C573D), **Onofri Maria Paola** (C.F. NFRMPL45C58C573B), residenti in comune di Cesena e **Onofri Laura** (C.F. NFRLRA78C67A944J), **Onofri Federico** (C.F. NFRFRC78C27A944B), **Lupone Vanda** (C.F. LPNVND49C68L186J) eredi di **Onofri Gianfranco**, (C.F. NFRGFR40H21A944B), residente in comune di San Lazzaro di Savena (BO), hanno chiesto il **rinnovo senza modifiche** della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazione n. 4642/2012 per l'occupazione di area demaniale per uso giardino di mq. 52, per una porzione di fabbricato adibito a civile abitazione di mq. 15 e uno scarico di acque bianche depurate in comune di Cesena (FC).

#### **DATO ATTO:**

1. che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 54 del 08/03/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
2. che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 822 del 22/02/2017, trasmessa e registrata al protocollo Arpa PGFC/2017/4689, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, allegato al presente atto;
3. che con nota PGFC/2018/1968 del 02/02/2018 il disciplinare e il nulla osta idraulico sono stati inviati ai richiedenti per preventiva accettazione;

4. che i richiedenti hanno sottoscritto per accettazione il disciplinare e il nulla osta idraulico, che stabiliscono le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PGFC/2018/2477 del 15/02/2018;
5. che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

**DATO ATTO**, altresì, che i richiedenti:

6. hanno presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 sul CCP 16436479 intestato alla Regione Emilia-Romagna, eseguito in data 19/12/2016 con bollettino postale VCYL 0078, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
7. hanno già versato il deposito cauzionale di € 442,38 in data 10/11/2011 con bonifico bancario CRO 28984111606 che è stato integrato ai sensi dell'Art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015 con un importo di € **3,54** versato in data 20/02/2018 con bollettino postale VCYL0118 per adeguarlo al valore del canone annuale ai sensi articolo n. 20 comma 11 della L.R. n. 7/2004
8. hanno già versato il canone dell'anno 2017 che è stato integrato con € **00,50** per adeguarlo all'indice ISTAT anno 2017 ai sensi dell'art. 2, comma 8, della L.R. 2/2015;
9. hanno presentato attestazione di versamento, del canone anno 2018 compreso della integrazione di € 0,50, per un totale complessivo di € 446,80 in data 20/02/2018 con bollettino postale VCYL0119;

**RITENUTO:**

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto, e nel nulla osta idraulico, atto n. 822 del 22/02/2017, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico in allegato al presente Atto;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 ovvero fino al 31/12/2022;

**SU PROPOSTA** del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpa di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/9;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di concedere ai Sig.ri **Onofri Gino** (C.F. NFRGNI28C24C573V), **Onofri Daniela** (C.F. NFRDNL62C62H501Q), **Onofri Marco** (C.F. NFRMRC63R13 H501F), residenti in comune di Roma (RM), **Dalla Torre Anna Rosa** (C.F. DLLNRS54S46C573I), **Dalla Torre Mariapia** (C.F. DLLMRP53M65C573J), **Dalla Torre Maurizio** (C.F. DLLMRZ58A13C573W), **Onofri Anna Maria** (C.F. NFRNMR53C45C573S), **Onofri Maria Luisa** (C.F. NFRMLS42C47C573D), **Onofri Maria Paola** (C.F. NFRMPL45C58C573B), residenti in comune di Cesena (FC) e **Onofri Laura** (C.F. NFRLRA78C67A944J), **Onofri Federico**

(C.F. NFRFRC78C27A944B) e **Lupone Vanda** (C.F. LPNVND49C68L186J), residenti in comune di San Lazzaro di Savena (BO), il **rinnovo senza modifiche** della concessione FC07T0077 rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazione n. 4642/2012 per l'occupazione di area demaniale per uso giardino di mq. 52, per una porzione di fabbricato adibito a civile abitazione di mq. 15 e uno scarico di acque bianche depurate in comune di Cesena (FC). Tale area è distinta nel NCT del comune di Cesena al foglio 148 mapp. 167;

2. **di rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 6 ovvero fino al 29/07/2022;**
3. di stabilire che il deposito cauzionale, ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche, è pari a € 442,38, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
4. di stabilire che il canone annuo è pari a € 445,92 e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
7. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico, sottoscritto per accettazione, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con atto n. 822/2017 di cui all'art. 19 della L.R. 30.07.2015, n. 13, allegato al presente Atto;
8. di identificare come referente per la comunicazioni il mandatario Sig.ra **Onofri Maria Paola**;
9. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpa e sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

#### **DI STABILIRE CHE:**

11. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
  - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
  - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
  - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
12. il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
13. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpa alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpa;

14. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero all'autorità giurisdizionale ordinaria entro 30 giorni per quanto riguarda indennità e canoni.

**Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)\***

*\*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena**

**Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena**

---

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FC07T0077 a favore dei Sig.ri **Onofri Gino** (C.F. NFRGNI28C24C573V), **Onofri Daniela** (C.F. NFRDNL62C62H501Q), **Onofri Marco** (C.F. NFRMRC63R13 H501F), residenti in comune di Roma (RM), **Dalla Torre Anna Rosa** (C.F. DLLNRS54S46C573I ), **Dalla Torre Mariapia** (C.F. DLLMRP53M65C573J), **Dalla Torre Maurizio** (C.F. DLLMRZ58A13C573W), **Onofri Anna Maria** (C.F. NFRNMR53C45C573S), **Onofri Maria Luisa** (C.F. NFRMLS42C47C573D), **Onofri Maria Paola** (C.F. NFRMPL45C58C573B), residenti in comune di Cesena (FC) e **Onofri Laura** (C.F. NFRLRA78C67A944J ), **Onofri Federico** (C.F. NFRFRC78C27A944B) e **Lupone Vanda** (C.F. LPNVND49C68L186J), residenti in comune di San Lazzaro di Savena (BO).

**Articolo 1**

**OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha per oggetto il rinnovo senza modifiche della concessione rilasciata dal Servizio Tecnico di Bacino Romagna con determinazione n. 4642/2012 per l'occupazione di area demaniale per uso giardino di mq. 52, per una porzione di fabbricato adibito a civile abitazione di mq. 15 e uno scarico di acque bianche depurate in comune di Cesena (FC). Tale area è distinta nel NCT del comune di Cesena al foglio 148 mapp. 167.

**Articolo 2**

**DURATA DELLA CONCESSIONE**

La concessione ha efficacia consecutiva a decorrere dalla data di scadenza della concessione n. 8323/2010 e avrà durata sino al 29/07/2022.

**Articolo 3**

**CANONE, CAUZIONE E SPESE**

1. Il Concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di € 445,92 per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n.24.
2. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

3. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del Concessionario è pari ad €.445,92. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
4. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del Concessionario, dovrà essere integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Articolo 4**

##### **PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE**

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

#### **Articolo 5**

##### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il Concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile: per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali.

Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il Concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere.

7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;

9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al nulla osta idraulico, sottoscritto per accettazione, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, parte integrante del presente Atto;

**10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.**

#### **Articolo 6**

##### **RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il Concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Articolo 7**

##### **SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Articolo 8**

##### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione in tutto o in parte a terzi.

#### **Articolo 9**

##### **RIPRISTINO DEI LUOGHI**

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **Articolo 10**

#### **OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dalla Agenzia concedente.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**